



NOTA ARCH. ALESSANDRO TINAGLIA
AUDIZIONE IN SENATO DEL 27.07.2020
COMMISSIONI 1^a AFFARI COSTITUZIONALI E 8^a LAVORI PUBBLICI
DDL 1883 (DL 76/2020 SEMPLIFICAZIONI)

1. Il Piano *#italiaveloce* prodotto dal *Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*, che viene considerato dalla Ministra De Micheli come l'occasione per una nuova stagione di pianificazione strategica delle infrastrutture e dei trasporti è, con una lista di 130 opere prioritarie e strategiche, la base del *recovery plan* sulla quale il Governo sta lavorando per definire la strategia per l'impiego dei 209 miliardi di euro garantiti col *recovery fund*. Esiste però nel documento una evidente contraddizione tra l'analisi completa degli strumenti strategici transnazionali, come i quattro Corridoi della Rete Transeuropea di Trasporto (TEN-T) che attraversano l'Italia, e la scelta della strategia e delle opere da realizzare operata dal piano. Tali opere infatti non costruiscono un quadro dello sviluppo possibile del Paese coerente con gli scenari strategici di sviluppo transnazionale sia in termini di impegno di spesa che di valore strategico degli interventi previsti ed al contempo non hanno la forza di realizzare quella perequazione infrastrutturale nel Meridione più volte sollecitata e richiamata dalla Comunità Europea. Eppure, dopo la brillante opera di mediazione portata a compimento dal Governo Italiano sui *recovery fund* e gli ingenti impegni assunti dall'Unione Monetaria Europea nei confronti del nostro Paese, appare evidente che i progetti e piani che saranno presentati dal Governo dovranno essere coerenti con le priorità Europee e con le raccomandazioni che la Commissione invia ai Paesi. Per tale ragione è necessario che il Governo lavori per l'attuazione proprio di quegli interventi infrastrutturali già individuati come strategici dal nostro Paese di concerto con la Commissione Europea. Mi riferisco al completamento ed alla realizzazione delle "infrastrutture sostenibili" previste proprio nei quattro Corridoi della Rete TEN-T che attraversano l'Italia (*Scandinavo Mediterraneo, Adriatico Baltico, Mediterraneo e Reno Alpino*). In particolare va sostenuto l'obiettivo del corridoio *Scandinavo Mediterraneo (Helsinki - La Valletta ex Berlino - Palermo)* che mira a riportare l'Europa, tramite Sicilia e Calabria, al centro del Mediterraneo. Per farlo vanno completate, dove già avviate, o interamente realizzate in tutto il territorio nazionale, le seguenti infrastrutture al servizio dei quattro corridoi:

- **AV/AC (da Augusta fino ai confini con Francia, Svizzera, Austria e Slovenia);**
- **Attraversamento stabile dello Stretto di Messina (Ponte);**
- **ZES ed i necessari adeguamenti delle quindici AdSP (Autorità di Sistema Portuale);**
- **Rafforzamento ed integrazione dei sistemi aeroportuali esistenti;**
- **Digitalizzazione e Banda Larga.**

In questo scenario diviene imprescindibile parlare di Ponte sullo Stretto poiché si tratta di un pezzo fondamentale di una visione strategica transnazionale che mira a ridurre drasticamente le emissioni di CO2 "connettendo" e modernizzando il Paese nel campo delle infrastrutture sostenibili, in quello della digitalizzazione e dando una concreta opportunità di crescita e rilancio a tutto il Meridione. Qualunque analisi costi benefici non può essere riferita alle singole infrastrutture da realizzare ma ai benefici che il sistema infrastrutturale così organizzato darà in termini di PIL al Paese tramutando il Meridione in motore propulsivo dell'economia nazionale.

2. Intervenire sulla modifica dell'art. 80 del Dlgs. 50/16 "Motivi di esclusione". A seguito della crisi economica è necessario eliminare tra i motivi di esclusione per i professionisti nella selezione per l'affidamento di incarichi professionali la mancata regolarità contributiva nei confronti della cassa di appartenenza individuando forme compensative come l'automatico prelievo di una quota parte (20% - 30%) dei proventi dell'incarico per compensare il debito.
3. Nell'attuazione del "Super bonus 110%" è necessario individuare una norma che non blocchi la possibilità di intervenire in quegli immobili oggetto di trasformazioni non regolarizzate che non pregiudichino l'aspetto statico del fabbricato. Allo stato un piccolo abuso su un condominio di decine di unità immobiliari rende inattuabile l'attuazione del super bonus penalizzando chi è in regola. Si tratta quindi di individuare una procedura spedita che consenta di sanare, amministrativamente e penalmente, tutte quelle le difformità che non pregiudichino la sicurezza statica dell'edificio direttamente attraverso l'attuazione del bonus.



CRITICITA' LEGGE RILANCIO

Premessa

Il decreto di stabilità manifesta alcune criticità in merito alla sua migliore attuazione relativamente alle attività connesse con gli incentivi fiscali. Considerato che intervenire sulla legge è ormai pressoché impossibile, Si auspica che alcuni aspetti (tra cui quello tariffario) possano essere introdotti nei decreti attuativi.

Un'altra problematica molto importante per i tecnici liberi professionisti relativamente al settore dei lavori pubblici riguarda la necessità di modifica dell'Art. 80, c. 4 del D.lgs. n. 50/2016 (codice dei contratti), la dove vieta l'assunzione di incarichi ai professionisti non in regola con gli adempimenti contributivi.

Decreto Rilancio

- A) Così come si va configurando, gli sconti su fattura sono monopolio esclusivo di grandi gruppi finanziari, grandi imprese e grandi società d'ingegneria. Restano tagliate fuori le così dette PMI artigiane ed anche i piccoli lavori (es. casa unifamiliare, piccoli condomini, ecc...). Una possibile soluzione sarebbe dare la possibilità anche al proprietario del singolo immobile di scontare in banca le fatture con garanzia dello Stato.
- B) Occorre dare la possibilità che anche le ristrutturazioni di appartamenti (attualmente è prevista la detrazione fiscale del 50% in 10 anni) se collegate a lavori di efficientamento energetico dell'immobile usufruiscano del bonus 110%.
- C) I tempi di utilizzo dei bonus 110% sono troppo ristretti. Per facilitare i proprietari all'investimento occorre legare la durata dei benefici a quella dei titoli edilizi. Ad es. un intervento importante di sisma bonus con demolizione e ricostruzione ha inevitabilmente i suoi tempi, non certo uno o due anni.
- D) La trasparenza richiesta con l'adozione dei prezzari regionali o di un prezzario unico nazionale per i lavori va estesa anche alle prestazioni professionali. L'art.24, comma 8, del Dlgs 50/2018 dimostra la manifesta **volontà del Legislatore di stabilire uno standard dei compensi professionali** che sia garanzia di qualità delle prestazioni richieste ai professionisti intellettuali che progettano opere pubbliche. Il principio va esteso anche per chi progetta opere private come quelle connesse ai bonus fiscali che, si badi bene, per il meccanismo previsto, altro non sono che fondi dello Stato.
- E) La progettazione, la direzione dei lavori, la gestione della sicurezza **devono rientrare nelle spese sgravabili da calcolare extra soglia agli incentivi previsti.** Così ad esempio, un plafond di sgravi di centomila euro per lavori e forniture dovrà prevedere una maggiore somma dovuta per tutte le spese tecniche.
- F) Il/i professionisti incaricati devono essere indipendenti dall'impresa esecutrice e dall'eventuale soggetto intermediario finanziario.





ORDINE DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI
PROVINCIA DI MESSINA

Per quanto riguarda il criterio di determinazione degli onorari professionali si propone la seguente integrazione:

Emendamento tariffe (v. bozza decreto esplicativo legge rilancio)

Nell'allegato A al punto 13.1 lett. C dopo l'ultimo periodo va aggiunto il seguente periodo.

La congruità degli onorari professionali, ove richiesta dal Committente o da chiunque dei soggetti interessati al credito d'imposta, sarà valutata dalla Commissione parcelle dell'Ordine territoriale di iscrizione del Professionista incaricato per la prestazione. Nel caso di più professionisti, sarà competente uno degli Ordini indicati dai Professionisti medesimi.

Con questo emendamento si vuole garantire il concetto di dignità del professionista, sancita dall'art. 2233 c.c., secondo il quale "la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione" e dall'articolo 36 della Costituzione, a norma del quale: "Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro...". Inoltre la norma garantirebbe una maggiore trasparenza dei costi tecnici analogamente ai prezzari relativamente ai lavori. Anche dal punto di vista fiscale il tariffario di riferimento è certamente utile ai fini della trasparenza.

Semplificazione codice appalti lavori pubblici

Una problematica molto importante per i tecnici liberi professionisti relativamente al settore dei lavori pubblici riguarda la necessità di modifica dell'Art. 80, c. 4 del D.lgs. n. 50/2016 (codice dei contratti), la quale vieta l'assunzione di incarichi ai professionisti non in regola con gli adempimenti fiscali e contributivi.

Al fine di agevolare l'accesso al settore dei lavori pubblici ed ai servizi di architettura e ingegneria anche a imprenditori e professionisti maggiormente colpiti dalla crisi strutturale che ha investito il comparto dell'edilizia durante gli ultimi dieci anni, si reputa necessaria una modifica al comma 4 dell'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 (codice dei contratti).

La modifica vuole, sia consentire l'apertura del settore agli operatori in crisi, sanando anche un vulnus Costituzionale in quanto questa norma è palesemente incostituzionale in quanto impedendo la possibilità di assumere l'incarico (quindi di lavorare) ai professionisti e agli operatori economici in genere non in regola con le loro casse di previdenza violerebbe gli artt. 1 e 4 della Costituzione. Inoltre, il non accesso al lavoro non consente al professionista di sanare il proprio debito ed alle casse previdenziali di aver ripianati i propri crediti.

Per quanto sopra si propone la modifica del comma 4 dell'Art.80 del D.lgs. 50/2016, aggiungendo l'ultima parte riportata in rosso:





Art. 80 D.lgs. 50/2016

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande. L'eventuale impegno può essere formalizzato anche attraverso un atto unilaterale d'obbligo sottoscritto dall'operatore economico ed a cura dello stesso registrato, nel quale sia prevista la cessione di almeno il 20% dei compensi derivanti dalla eventuale assegnazione dell'appalto o dell'incarico professionale a favore degli enti contributivi e/o previdenziali creditori.

Il comma in rosso consente all'operatore economico ed al professionista di poter calcolare quanto poter versare sulla singola commessa avendo comunque un tetto minimo sostenibile.

Una misura di questo tipo favorirebbe l'immissione nel mercato dei lavori pubblici di molti professionisti e operatori economici, oggi emarginati dalla forte crisi di oltre un decennio e da questa norma capestro, dando la possibilità di regolarizzare in modo adeguato la propria posizione fiscale e previdenziale.

Si badi bene che anche un'impresa media con un elevato arretrato fiscale e/o previdenziale, secondo l'attuale norma ha scarse, se non nulle, possibilità di regolarizzare la propria posizione rischiando il fallimento.





L'attuale modifica prevista dal Decreto in esame dall'Art. 8 punto 5.5, lett. b, così espressamente recita: ...

"...b) all'articolo 80, comma 4, il quinto periodo è sostituito dalle seguenti: "Un operatore economico può essere escluso dall'partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo.

Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande."

Anche in questo caso non si risolve assolutamente il problema in quanto la norma come modificata continua a non venire incontro agli operatori che non potendo assolvere agli impegni continuerebbero a trovarsi costretti a chiudere le loro attività.

Semplificazioni edilizia privata

Al fine di consentire la maggiore celerità possibile alle attività edilizie private e soprattutto agli adempimenti propedeutici alle attività connesse ai bonus fiscali, specificatamente quelli rivolti alla asseverazione delle regolarità sismica e urbanistica, è necessario consentire celermente le possibili regolarizzazioni.

De penalizzazione per tutti quei manufatti poco rilevanti privi di regolarità sismica o in difetto da essa, per cui è possibile richiedere sanatoria tramite deposito al SUE (ove esistente) o agli Uffici territoriali del Genio Civile competente in cui il tecnico abilitato asseveri l'idoneità statica e, se il caso, indichi eventuali opere necessarie all'ottenimento della sanatoria sismica.

Rientrano tra i casi più frequenti:

- a) La realizzazione di nuove aperture nelle murature degli edifici con funzione di struttura portante o collaborante;
- b) L'apertura e chiusura di vani sui solai nell'ambito del carico assunto in progetto per gli elementi strutturali interessati, anche se tali interventi comportano interruzioni e/o modifiche delle orditure portanti, destinate ad accogliere una scala per il collegamento verticale interno tra due abitazioni, sottotetto o altri tipi di pertinenze subalterne della stessa proprietà;
- c) Realizzazione di balconi che abbiano uno sporto non superiore a m. 1,50;
- d) Pergolati, gazebo e tettoie in legno o in profilati di acciaio - con funzione ombreggiante, con copertura leggera, non superiore a kg/mq.15 (teli, incannucciato, policarbonato, pannelli





ORDINE DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI
PROVINCIA DI MESSINA

isopan, ecc.), di altezza massima non superiore a m. 3,50 rispetto al piano di calpestio, misurata all'estradosso del punto più elevato e di superficie superiore a mq. 30.

- e) Realizzazione su terrazze o ai piani terra di piccoli vani non superiori a 90 mc. con struttura in muratura, c.a. o acciaio purché sanabili anche urbanisticamente.

Per tutti quei casi in cui la regolarizzazione dell'abuso comporta nulla osta della Soprintendenza competente, questa dovrà esprimersi con parere motivato entro 30 gg. Termine perentorio dopo il quale il parere si intende definitivamente assentito senza condizioni.

Si tenga conto che le opere edilizie difformi rispetto al progetto originario, realizzate in assenza di titolo edilizio, ove possibile, possono essere sanate urbanisticamente ai sensi degli articoli 36 e 37 del d.P.R. 380 del 2001, a domanda di parte o tramite SCIA. Diversamente, le opere soggette al controllo sismico, qualora realizzate abusivamente comportano un reato penale e, pertanto, l'eventuale regolarizzazione, ove possibile, è notevolmente più lunga e complessa e quindi può inficiare, se non addirittura vanificare, i lavori per l'intero condominio.

Il Vice Presidente
Arch. Antonello Longo

